

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# LEGAL

NEWSLETTER / APRILE 2018

PIROLAPENNUTOZEI.IT  
PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI  
@STUDIO\_PIROLA  
PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

## LEGISLAZIONE

- 1.1** ..... **4**  
Decreto 16 marzo 2018 - Ministero dello Sviluppo Economico - *"Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure"* (G.U. del 21-04-2018, n. 93)
- 1.2** ..... **6**  
Commissione Europea - Comunicato Stampa del 25 aprile 2018 - *"Diritto delle società: La Commissione propone oggi nuove norme di diritto societario per aiutare le imprese a operare a livello transfrontaliero e a trovare soluzioni online"*

## PRASSI

- 2.1** ..... **8**  
Documento CNDCEC e FNC 18 aprile 2018 - Enti del Terzo settore (ETS) - Regime transitorio

## GIURISPRUDENZA

- 3.1** ..... **9**  
CONSOB - Abuso di informazioni privilegiate - Confisca - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 6 aprile 2018, n. 8590
- 3.2** ..... **9**  
CONSOB - Doveri di vigilanza - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 12 aprile 2018, n. 9067
- 3.3** ..... **10**  
Procedure concorsuali - Fallimento - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 12 aprile 2018 n. 9087
- 3.4** ..... **11**  
Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 11 aprile 2018, n. 9011



## INDICE

<b>3.5</b> .....	<b>11</b>
Procedure concorsuali - Fallimento - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 11 aprile 2018 n. 9018	
<b>3.6</b> .....	<b>11</b>
Responsabilità civile - Concorrenza sleale - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 19 aprile 2018, n. 9770	
<b>3.7</b> .....	<b>12</b>
Insinuazione al passivo - Interruzione della prescrizione del credito - Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza del 19 aprile 2018, n. 9638	

## LEGISLAZIONE

### 1.1

**Decreto 16 marzo 2018 - Ministero dello Sviluppo Economico - “Definizione degli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e delle relative procedure” (G.U. del 21-04-2018, n. 93)**

Con il D.M. 16 marzo 2018 recante la “Definizione degli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e delle relative procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2018, n. 93, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al Registro delle Imprese.

In particolare, dal 6 maggio 2018 - data di entrata in vigore del decreto - gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per iscriversi nell’apposita sezione tenuta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, devono presentare, per via telematica o su supporto informatico, i seguenti atti e documenti:

- l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
- il bilancio di esercizio;
- il bilancio sociale;
- per i gruppi di imprese sociali, oltre ai predetti documenti, le indicazioni di cui all’art. 2497-bis, commi 1 e 2, c.c., oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
- ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

Il deposito deve essere effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico per la presentazione delle domande all’Ufficio del Registro delle Imprese.

In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, devono essere depositati, oltre i documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, nel termine di 30 giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall’avvenuta cessione.

I provvedimenti che dispongono la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli di nomina dei commissari liquidatori devono essere depositati a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto prevede inoltre che - entro il 20 luglio 2018 - le imprese iscritte nella apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, devono adeguarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017, alle disposizioni recate dallo stesso decreto. Entro lo stesso termine, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

L'Ufficio del Registro delle Imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione, deve verificare:

- la completezza formale;
- la presenza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale;
- l'assenza dello scopo di lucro.

Ai fini dell'iscrizione, l'Ufficio del Registro delle Imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente relativa all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, il competente Ufficio del Registro delle Imprese la comunica all'ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Le disposizioni del decreto acquisiscono efficacia il 6 maggio 2018 (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) e, dalla stessa data, cessa l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Solidarietà sociale 24 gennaio 2008.

## 1.2

### **Commissione UE - Comunicato Stampa del 25 aprile 2018 - "Diritto delle società: La Commissione propone oggi nuove norme di diritto societario per aiutare le imprese a operare a livello transfrontaliero e a trovare soluzioni online"**

Con il Comunicato Stampa del 25 aprile 2018, la Commissione Europea rende nota la proposta di nuove norme armonizzate di diritto societario in materia di trasferimento, fusione e scissione delle imprese, accompagnate da solide garanzie contro gli abusi sia in materia fiscale che di lavoro.

In particolare, la proposta stabilisce procedure comuni a livello UE per consentire alle imprese di spostarsi da un paese dell'UE a un altro, fondersi o scindersi in due o più nuove entità a livello transfrontaliero.

Le imprese avranno la possibilità di trasferire la loro sede da uno Stato membro a un altro seguendo una procedura semplificata. Le nuove norme in materia di conversioni e scissioni transfrontaliere comprenderanno inoltre misure specifiche per aiutare le autorità nazionali a contrastare gli abusi. I trasferimenti di questo tipo comprenderanno efficaci garanzie contro pratiche abusive finalizzate ad aggirare la normativa fiscale, minare i diritti dei lavoratori o compromettere gli interessi dei creditori o degli azionisti di minoranza.

Se ciò dovesse verificarsi, l'operazione sarà bloccata dalle autorità nazionali dello Stato membro di partenza prima ancora della sua esecuzione.

Come precisato nel comunicato, attualmente le norme nazionali differiscono notevolmente tra gli Stati membri o impongono ostacoli amministrativi eccessivi. Ciò dissuade le imprese dalla ricerca di nuove opportunità per paura di un'eccessiva complessità burocratica e garantisce una protezione inadeguata degli interessi dei lavoratori, dei creditori e degli azionisti di minoranza in caso di trasferimento delle imprese.

Le nuove norme - che integrano le iniziative volte a rafforzare le norme sul distacco dei lavoratori e la lotta all'evasione e alla frode fiscali, come pure la proposta della Commissione relativa a un'Autorità europea del lavoro - consentiranno alle imprese di trasferirsi o riorganizzarsi, senza inutili complicazioni giuridiche e a costi inferiori, in tutto il mercato unico.

La Commissione stima che le imprese risparmieranno circa 12-19.000 euro per operazione, per un totale di 176-280 milioni di euro su cinque anni.

### *Costituire imprese online*

Il Comunicato precisa che attualmente sono solo 17 gli Stati membri che prevedono una procedura di registrazione delle società completamente *online*.

Grazie alle nuove norme proposte dalla Commissione, le imprese potranno effettuare online in tutti gli Stati membri le procedure di registrazione, apertura di nuove filiali o trasferimento di documenti al registro delle imprese.

La digitalizzazione rende il processo di creazione di un'impresa più efficiente e meno costoso.

Al fine di prevenire le frodi e gli abusi, le autorità nazionali potranno scambiarsi informazioni sugli amministratori esclusi da funzioni direttive e avranno la facoltà di esigere la presenza fisica di una persona in caso di sospetti di frode. Avranno inoltre la possibilità di coinvolgere nel processo persone (ad esempio, notai) o organismi.

## PRASSI

### 2.1

#### **Documento CNDCEC e FNC 18 aprile 2018 - Enti del Terzo settore (ETS) - Regime transitorio**

Con il documento CNDCEC e FNC del 18 aprile 2018 è stata esaminata, tra l'altro, la disciplina civilistica applicabile agli enti operanti nel Terzo settore coinvolto dalla riforma avviata con la legge delega del 2016 (Legge 6 giugno 2016, n. 106) e i successivi decreti attuativi D.lgs. n. 112/ 2017 (Riforma della disciplina dell'impresa sociale) e D.lgs. n. 117/2017 (contenete il Codice del Terzo Settore). In particolare, il CNDCEC e FNC hanno ritenuto opportuno intervenire con un approfondimento della disciplina transitoria dei richiamati decreti entrati in vigore rispettivamente il 20 luglio 2017 e il 30 agosto 2017. Le differenti posizioni interpretative, emerse in merito all'esatta individuazione del momento di efficacia delle disposizioni recate dal Codice del Terzo settore a dal D.lgs. n. 112/2017, hanno infatti suggerito l'opportunità di affrontare il tema con un documento intradisciplinare, volto ad approfondire i diversi profili di diritto intertemporale che interessano sia le disposizioni civilistiche che fiscali introdotte in attuazione della delega per la riforma del Terzo settore.

In particolare, tra gli elementi introdotti dal D.lgs. n. 117/2017 che il documento in commento considera operativi già dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del citato D.lgs.) per gli ETS (ossia per gli enti che soddisfino le condizioni contemplate dal Codice, pur in assenza di iscrizione al Registro Unico del terzo settore - RUNTS) sono contemplati:

- l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cui all'art. 13 del Codice;
- l'obbligo, per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, di pubblicare annualmente e aggiornare sul proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo riconosciuti ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati (art. 14 co. 3);
- la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Codice, oltre alle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. se gli ETS svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
- il rispetto delle previsioni sull'organo di amministrazione di cui agli artt. 26 e ss. del Codice;
- l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale o della società di revisione legale negli ETS organizzati in forma di associazioni e fondazioni (artt. 30 e 31 del Codice).

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **CONSOB - Abuso di informazioni privilegiate - Confisca - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 6 aprile 2018, n. 8590**

Con la sentenza del 6 aprile 2018, n. 8590, la Corte di Cassazione ha chiarito che *"la confisca di cui all'art. 187-sexies del TUB è obbligatoria. Ciò si evince dal perentorio tenore del comma 1 della disposizione in esame a mente della quale la sanzione amministrativa "importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito". A tal proposito osserva la Corte che "i titoli utilizzati per realizzare l'illecito accertato (abuso di informazioni privilegiate, n.d.r.) non costituiscono semplicemente lo strumento operativo utilizzato dal trasgressore per commettere l'illecito. Invero allorquando lo strumento finanziario, che certamente in origine il trasgressore acquista con il proprio patrimonio, viene utilizzato come oggetto della condotta illecita (nella specie aumento del valore delle azioni per effetto dell'abuso di informazioni privilegiate da parte del proprietario dei titoli) esso si trasforma nel profitto stesso dell'illecito, senza che sia più possibile distinguere il suo valore legittimo iniziale da quello artificioso finale per effetto dell'illecita negoziazione. Invero lo strumento finanziario è un bene che si identifica, quanto ai diritti patrimoniali che reca in sé, con il suo valore; e se, come nella specie, è uno strumento quotato nei mercati regolamentati, il suo valore è dato istantaneamente dal valore di quotazione. Per la Corte non è corretto "distinguere un valore legittimo iniziale dello strumento finanziario utilizzato per commettere l'illecito, da un valore finale che si identificherebbe nel plusvalore illegittimamente acquisito, sicché solo quest'ultimo sarebbe confiscabile. In realtà, allorquando il trasgressore utilizza strumenti finanziari per realizzare un illecito, il prodotto della condotta illecita si identifica proprio con lo strumento stesso che, per effetto della violazione, ha mutato artificialmente il proprio valore, divenendo appunto non già solo un profitto, ma proprio il prodotto dell'illecito commesso".*

### 3.2

#### **CONSOB - Dovere di vigilanza - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 12 aprile 2018, n. 9067**

Confermando il suo orientamento, la Cassazione, nella sentenza del 12 aprile 2018, n. 9067, ha affermato che la CONSOB, ove ometta di vigilare sull'attività degli intermediari finanziari, risponde ex art. 2043 c.c. per i danni cagionati agli investitori. Per la Corte infatti *"l'inerzia o il ritardo della Consob, non possono*

*mai ed in nessun caso trovare giustificazione nella discrezionalità tecnica che connota la sua attività, fermo essendo l'insegnamento di questa Corte secondo cui la discrezionalità relativa al quomodo della vigilanza non può mai estendersi anche alla scelta radicale tra l'attivarsi o non, soprattutto qualora (...) sussistano gravi indizi di irregolarità (Cass. 3 marzo 2001, n. 3132). Resta da dire, in generale, che, per i fini del riconoscimento della responsabilità aquiliana della Consob, non occorre, in effetti, enucleare un diritto soggettivo del risparmiatore all'integrità del patrimonio, e dunque cimentarsi con la discussa figura del danno «meramente patrimoniale», giacché l'ingiustizia del danno ricorre alla condizione necessaria e sufficiente della sussistenza di una lesione inferta ad una posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento sulla base di specifici indici normativi, quali nella specie quelli che imponevano alla Consob l'attività di sorveglianza letti attraverso la lente unificante del dettato costituzionale ritratto dall'art. 47 Cost., e dunque del rilievo della tutela del risparmio».*

### 3.3

#### **Procedure concorsuali - Fallimento - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 12 aprile 2018 n. 9087**

Con la sentenza del 12 aprile 2018, n. 9087, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine previsto dall'articolo 162, comma 1, LF per integrare la domanda di ammissione al concordato preventivo e/o la documentazione è applicabile anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, in quanto procedura concorsuale. La Corte infatti precisa che "si è infatti già segnalata la significativa interscambiabilità in itinere dei due strumenti di regolazione della crisi di impresa, stante la corrispondenza biunivoca dell'art. 161, comma 6 e dell'art. 182-bis, comma 8, legge fallimentare. Inoltre, lo stesso tessuto normativo dell'art. 161, specie nei commi da 6 a 9, mostra inequivocabilmente la matrice comune dei due istituti nell'ambito della domanda c.d. prenotativa, a partire dal cui deposito l'imprenditore è soggetto agli stessi presupposti (anche in termini di oneri documentali), termini (anche in chiave preclusiva), obblighi (anche di carattere informativo), controlli (anche da parte di un commissario giudiziale) rischi (anche di declaratoria di fallimento) e sanzioni (anche abbreviazione dei termini), a prescindere che si accinga a depositare una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione dei debiti, in vista della loro futura omologazione".

### 3.4

#### **Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 11 aprile 2018 n. 9011**

Con la sentenza del 11 aprile 2018, n. 9011, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “*qualunque interessato*”, prevista dall’art. 180, comma 2, l.fall si riferisce anche ai creditori dissenzienti, ferma restando l’impossibilità di considerare interessato e dunque legittimato all’opposizione il creditore consenziente (o per aver espresso un dissenso direttamente in assemblea o tramite il meccanismo del silenzio assenso).

### 3.5

#### **Procedure concorsuali - Fallimento - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 11 aprile 2018, n. 9018**

Con la sentenza dell’11 aprile 2018, n. 9018, la Corte di Cassazione ha chiarito che la codificazione, all’art. 111-*quater*, comma 1, legge fall., della cd. unicità della graduatoria distributiva del patrimonio mobiliare non introduce un autonomo ed innovativo principio regolatore dell’ordine di preferenza fissato dal codice civile con riguardo alle cause di prelazione, imperniato sul sistema di regolazione dei conflitti cui sono dedicati, tra gli altri, gli artt. 2777 e 2778 c.c.; a ciò deve dunque intendersi riferito il richiamo al “*grado previsto dalla legge*” (art. 111-*quater*, comma 1, legge fall.) e al “*pagamento... secondo l’ordine assegnato dalla legge*” (art. 111, comma 1, n. 2 legge fall.). Conseguente che la collocazione preferenziale del creditore privilegiato generale si attua a scapito del creditore privilegiato speciale, cioè intacca il ricavato della vendita del bene su cui il secondo ha la prelazione, “*se non trovi soddisfazione su altri beni mobili*”, quando cioè sia certo che nessun altro bene mobile permetta quel pagamento.

### 3.6

#### **Responsabilità civile - Concorrenza sleale - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 19 aprile 2018, n. 9770**

Con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 9770, la Corte di Cassazione ha chiarito che la sola violazione di norme pubblicistiche non implica necessariamente il compimento di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 n. 3 c.c. Per la Corte occorre distinguere “*tra norme che sono rivolte a porre dei*

*limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione implica sempre un atto contrario ai principi di correttezza professionale e dunque di concorrenza sleale, e norme che impongono dei costi alle imprese operanti sul mercato (ad esempio le disposizioni fiscali, le prescrizioni igienico-sanitarie o anche le norme che subordinano l'esercizio di determinate attività imprenditoriali all'ottenimento di licenze o di autorizzazioni, implicanti comunque anche dei costi) la cui violazione può costituire l'antecedente di un atto di concorrenza, fonte di danno concorrenziale, ovvero servire per sostenere un ribasso dei prezzi o misure equivalenti, divenendo in tal caso la violazione della norma di diritto pubblico indirettamente la fonte di un illecito concorrenziale". Spetta all'imprenditore che si dice danneggiato dalla condotta del concorrente dimostrare "non tanto la violazione di norme amministrative, quanto il compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei propri diritti, mediante malizioso e artificioso squilibrio delle condizioni di mercato".*

### **3.7**

#### **Insinuazione al passivo - Interruzione della prescrizione del credito - Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza del 19 aprile 2018, n. 9638**

Con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 9638, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *"la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'articolo 2945, secondo comma, del codice civile, l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, del codice civile. Né rileva, ai fini dell'efficacia di tale atto interruttivo, la circostanza che nei confronti del condebitore solidale del fallito il creditore abbia ottenuto un provvedimento che riconosce l'esistenza del credito con efficacia di giudicato (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto)".*

## LEGAL NEWSLETTER | APRILE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 APRILE 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)